

Prof. Giuseppe Baldassarre

Martedì 4 Febbraio 2014

ASPETTI LEGISLATIVI GENERALI DALLA LEGGE 517 AD OGGI

PREMESSA

Disabilità:

è la condizione personale di chi, in seguito ad una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale;

manca di abilità, condizione di chi è disabile, chi non è abile, chi manca di una determinata capacità fisica o mentale.

Da Wikipedia

Lo Zingarelli 2004 - Vocabolario della lingua Italiana di Nicola Zingarelli. Ed. Zanichelli Bologna

PREMESSA

- ✘ Queste sono solo alcune delle tante definizioni di disabilità. Anche se il concetto del termine è molto chiaro per una lettura condivisa del presente lavoro, è bene riferirsi ai documenti normativi elaborati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che propone una classificazione generale contenuta nel documento *International of Impairments, Disabilities and Handicap* (ICIDH).
- ✘ In tale pubblicazione viene fatta una distinzione tra:

PREMESSA

- ✘ **Menomazione:** perdita o anomalia a carico di una struttura o di una finzione psicologica, fisiologica o anatomica. Caratterizzata da perdite materiali o anomalità che possono essere transitorie o permanenti comprende l'esistenza di anomalie, difetti o perdite a carico di arti, tessuti o altre strutture del corpo, incluso il sistema delle funzioni mentali.
- ✘ **Disabilità:** limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un'attività in modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano.
- ✘ **Handicap:** è la condizione di svantaggio conseguente a una menomazione o una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e ai fattori socioculturali.

LA NORMATIVA ITALIANA

A large, light orange arrow pointing to the right, with a white outline, set against a background of light blue diagonal lines. The arrow starts at the bottom left and curves upwards towards the top right. Four yellow circles with white outlines are placed along the arrow's path, each marking a point in time.

Legge
517/77

CM 250
03/09/85

Legge
104/92

Linee
Guida
2009

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

Art. 3 ed Art. 34 Costituzione

- ✘ Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente. L'art. 34 della Costituzione dispone infatti che la scuola sia aperta a tutti. In tal senso il Costituente ha voluto coniugare il diritto allo studio con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. L'articolo in questione, al primo comma, recita: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Tale principio di eguaglianza, detto formale, non è però sembrato sufficiente al Costituente che ha voluto invece chiamare in causa la “pari dignità sociale”, integrando così l'esigenza dell'uguaglianza “formale”, avente a contenuto la parità di trattamento davanti alla legge, con l'uguaglianza “sostanziale”, che conferisce a ciascuno il diritto al rispetto inerente alla qualità e alla dignità di uomo o di donna, in altri termini di “persona” che può assumere la pretesa di essere messo nelle condizioni idonee ad esplicare le proprie attitudini personali, quali esse siano.

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

Art. 3 ed Art. 34 Costituzione

- ✘ Il secondo comma del citato art. 3 recita: «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese». Il Costituente, insomma, ha riconosciuto che non è sufficiente stabilire il principio dell'eguaglianza giuridica dei cittadini, quando esistono ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la loro eguaglianza impedendo che essa sia effettiva, ed ha pertanto, coerentemente, assegnato alla Repubblica il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini siano posti sullo stesso punto di partenza, abbiano le medesime opportunità, possano godere, tutti alla pari, dei medesimi diritti loro formalmente riconosciuti dalla Costituzione.

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

- ✘ I principi costituzionali indicati garantiscono, in prima battuta, il diritto allo studio degli alunni con disabilità attraverso l'esperienza delle scuole speciali e delle classi differenziali. L'art. 38 della Costituzione specifica infatti che «gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale». Ben presto, comunque, emersero le implicazioni che scaturivano da tale interpretazione del diritto allo studio, soprattutto in termini di alienazione ed emarginazione sociale.

LEGGE 517/77

«Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico»

- ✘ La legge 118/71, all'art. 28, disponeva che l'istruzione dell'obbligo dovesse avvenire nelle classi normali della scuola pubblica. In questo senso, la legge in questione supera il modello delle scuole speciali, che tuttavia non aboliva, prescrivendo l'*inserimento* degli alunni con disabilità, comunque su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni. Per favorire tale inserimento disponeva inoltre che agli alunni con disabilità venissero assicurati il trasporto, l'accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l'assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi.

LEGGE 517/77

- ✘ L'inserimento non costituì la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale che dovette invece essere costruita con ulteriori strumenti e iniziative della Repubblica, orientati a rimuovere gli ostacoli prodotti dal deficit e, in particolare, attraverso l'istituzione dell'insegnante specializzato per il sostegno e di piani educativi adeguati alla crescita e allo sviluppo dell'alunno con disabilità.

LEGGE 517/77

- ✘ E' questo essenzialmente il contenuto della Legge 517/77, che a differenza della L. 118/71, limitata all'affermazione del principio dell'inserimento, stabilisce con chiarezza presupposti e condizioni, strumenti e finalità per l'*integrazione scolastica* degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell'intero Consiglio di Classe e attraverso l'introduzione dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno.

LEGGE 517/77

- ✘ 2. Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 . Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

CM 3 SETTEMBRE 1985 N. 250

Azioni di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap

- ✘ Integrazione scolastica e bisogni educativi. Anzitutto è da chiarire che, dal punto di vista dell'azione educativa che la scuola deve compiere, non ha importanza tanto la classificazione tipologica dell'handicap, quanto l'analisi e la conoscenza delle potenzialità del soggetto che ne è portatore e la definizione dei suoi "bisogni educativi".
- ✘ Le attestazioni diagnostiche cui fa riferimento la Circ. Min. n. 199 del 28 luglio 1979 sono attualmente di competenza dei servizi esistenti nell'ambito delle UU.SS.LL. e costituiscono, al presente, un elenco necessario per mettere in moto le procedure amministrative relative alla nomina degli insegnanti di sostegno.

CM 3 SETTEMBRE 1985 N. 250

- ✘ Alla segnalazione dell'alunno come portatore di handicap ed alla acquisizione della documentazione attestante tale situazione deve far seguito, dopo un'attenta osservazione dell'alunno stesso, una "diagnosi funzionale" ad un intervento educativo e didattico adeguato, alla cui definizione provvederanno, ognuno per la parte di competenza, gli operatori delle UU.SS.LL., degli Enti locali e della scuola con la collaborazione dei genitori.
- ✘ La "diagnosi funzionale" dovrà porre in evidenza, accanto ai dati anagrafici e familiari e a quelli risultanti delle acquisite certificazioni dell'handicap, il profilo dell'alunno dal punto di vista fisico, psichico, sociale e affettivo, comportamentale, e dovrà mettere in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, e le relative possibilità di recupero, sia le capacità ed abilità possedute, che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.

CM 3 SETTEMBRE 1985 N. 250

- ✘ I successivi itinerari di preparazione dell'attività scolastica saranno indirizzati a rendere gli obiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più possibile adeguati alle esigenze e potenzialità evidenziate nella "diagnosi funzionale" dell'alunno, e daranno luogo alla elaborazione di un "progetto educativo individualizzato" ben inserito nella programmazione educativa e didattica.
- ✘ Tale programma personalizzato di integrazione e di apprendimento dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno portatore di handicap in rapporto alle sue potenzialità, attraverso una progressione di traguardi intermedi ed utilizzando metodologie e strumenti differenziati e diversificati, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e abilità (motorie, percettive, cognitive, comunicative, espressive) e di conquista degli strumenti operativi basilari (linguistici e matematici).

LEGGE 104/92

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate.

- ✘ In seguito alla divulgazione della Legge 517/77 ci sono stati diversi interventi legislativi di vario grado.
- ✘ La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” raccoglie ed integra tali interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.

LEGGE 104/92

- ✘ La Legge in parola ribadisce ed amplia il principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi. *Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione).*

LEGGE 104/92

3. Soggetti aventi diritto.

- ✘ 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
- ✘ 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
- ✘ 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

LEGGE 104/92

12. Diritto all'educazione e all'istruzione.

- ✘ 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
- ✘ 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
- ✘ 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- ✘ 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

LEGGE 104/92

- × 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

LEGGE 104/92

- ✘ 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
- ✘ 7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. *(1 bis)*
- ✘ 8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

LEGGE 104/92

13. Integrazione scolastica.

- ✘ 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
 - ✘ a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

LEGGE 104/92

- ✘ L'art. 16, infine, prevede che nel piano educativo individualizzato, devono essere indicate, per ogni studente, quali discipline prevedono particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno debbano essere svolte in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline, indicando inoltre quali sono le prove differenziate.
- ✘ Il procedimento di integrazione scolastica previsto dalla legge 104 può essere riassunto in quattro fasi:
 1. L'individuazione dell'handicap;
 2. La diagnosi funzionale;
 3. Il profilo dinamico-funzionale;
 4. Il piano educativo individualizzato.

LA DIAGNOSI FUNZIONALE

- ✘ La diagnosi funzionale, che l'art. 3, comma I, del D.P.R. 24-2-94, «...definisce la descrizione analitica della compromissione dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui si accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 104/92.
- ✘ Essa è redatta dall'Unità multidisciplinare della ASL, composta dallo specialista, dal neuropsichiatra infantile, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali. I contenuti della D.F. sono: l'anamnesi familiare, gli aspetti clinici (anamnesi psicologica e patologica, diagnosi clinica), gli aspetti psicologici (area cognitiva, affettiva-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, autonomia).

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

- ✘ Secondo la Legge 104/92 e il D.P.R. 24-2-94, l'atto d'indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie locali in materia di handicap, il Profilo Dinamico Funzionale è la descrizione delle difficoltà e dello sviluppo potenziale dell'alunno handicappato nei tempi brevi (sei mesi) e medi (due anni). Il PDF riguarda sia l'asse cognitivo, che affettivo-relazionale, che comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, nonché l'autonomia, e l'apprendimento.



PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

- ✘ Il PEI (o PEP), Piano Educativo Individualizzato o Piano Educativo Personalizzato, è il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed alla integrazione scolastica come prevede l'art. 5 del D.P.R. 24-2-94.



D.P.R. 24 FEBBRAIO 1994

- ✖ Il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap” individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, documento conclusivo e operativo in cui “vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione”, come integrato e modificato dal DPCM n. 185/06.

DPCM 185/2006

Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Punti salienti:

- L'accertamento è effettuato da un collegio su richiesta dei genitori/tutori
- Gli accertamenti devono essere effettuati in tempo utile per la formazione delle classi
- Agli accertamenti provvedono le ASL
- Per l'accertamento devono essere utilizzati metodi di classificazione riconosciuti dall'OMS

ANALISI DEL CAMBIAMENTO

DPR 24/02/94

- Certificazione dello specialista o dello psicologo dell'età evolutiva
- Disabilità
- Certificazione generica

DPCM 185/2006

- Accertamento effettuato da un collegio di competenza dell'ASL
- Handicap
- Certificazione internazionale riconosciuta da OMS

CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

- ✘ Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la *Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità*. Tale ratifica vincola l'Italia, qualora l'ordinamento interno avesse livelli di tutela dei diritti delle persone con disabilità inferiori a quelli indicati dalla *Convenzione* medesima, a emanare norme ispirate ai principi ivi espressi. Non è comunque la prima volta che il tema della disabilità è oggetto di attenzione di documenti internazionali volti alla tutela dei diritti umani, sociali e civili degli individui.

CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

- ✘ La *Dichiarazione dei Diritti del Bambino* dell'ONU, varata nel 1959, recita: “Il bambino che si trova in una situazione di minorazione fisica, mentale o sociale, ha diritto di ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui abbisogna per il suo stato o la sua condizione”.

CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

- ✘ La *Dichiarazione dei diritti della persona con ritardo mentale* dell'ONU, pubblicata nel 1971, reca scritto: “Il subnormale mentale deve, nella maggiore misura possibile, beneficiare dei diritti fondamentali dell'uomo alla stregua degli altri esseri umani. Il subnormale mentale ha diritto alle cure mediche e alle terapie più appropriate al suo stato, nonché all'educazione, all'istruzione, alla formazione, alla riabilitazione, alla consulenza che lo aiuteranno a sviluppare al massimo le sue capacità e attitudini”.

CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

- ✘ La *Conferenza Mondiale sui diritti umani* dell'ONU, i cui esiti sono resi noti nel 1993, precisa che “tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili”.
- ✘ Le *Regole standard per il raggiungimento delle pari opportunità per i disabili*, adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, ricordano come “l'ignoranza, la negligenza, la superstizione e la paura sono fattori sociali che attraverso tutta la storia della disabilità hanno isolato le persone con disabilità e ritardato la loro evoluzione”.

CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

- ✘ Ciò che tuttavia caratterizza la *Convenzione ONU* in questione è di aver decisamente superato un approccio focalizzato solamente sul deficit della persona con disabilità, accogliendo il “modello sociale della disabilità” e introducendo i principi di non discriminazione, parità di opportunità, autonomia, indipendenza con l'obiettivo di conseguire la piena inclusione sociale, mediante il coinvolgimento delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie. Essa infatti recepisce una concezione della disabilità che, oltre a ribadire il principio della dignità delle persone con disabilità, individua nel contesto culturale e sociale un fattore determinante l'esperienza che il soggetto medesimo fa della propria condizione di salute.

CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

- ✘ *La definizione di disabilità della Convenzione è basata sul modello sociale centrato sui diritti umani delle persone con disabilità, ed è la seguente: “la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri” (Preambolo, punto e).*

CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

- ✖ La centralità del contesto socio-culturale nella determinazione del livello di disabilità impone che le persone con disabilità non siano discriminate, intendendo “discriminazione fondata sulla disabilità (...) qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole (Art. 2).

CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

- ✘ A questo scopo è necessario che il contesto (ambienti, procedure, strumenti educativi ed ausili) si adatti ai bisogni specifici delle persone con disabilità, attraverso ciò che la *Convenzione* in parola definisce “accomodamento ragionevole”: “*Accomodamento ragionevole* indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali” (Art. 2).

CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

L'art 24, infine, dedicato all'educazione riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:

- ✘ (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- ✘ (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.

DALL'ICIDH ALL'ICF

IL PRIMO DOCUMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' (ICIDH)

- ✘ Nel 1980 l'OMS pubblicò un primo documento dal titolo «International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH). In tale pubblicazione veniva fatta l'importante distinzione fra "menomazione" (impairment) che veniva definita come "perdita o anomalia a carico di una struttura o di una funzione psico-logica, fisiologica o anatomica" e gli altri due termini.

DALL'ICIDH ALL'ICF

- ✘ Questi venivano rispettivamente definiti: "disabilità" (disability) come "qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano" e "handicap" come la "condizione di svantaggio conseguente a una menomazione o a una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e ai fattori socioculturali". Vedi tabelle seguenti

DALL'ICIDH ALL'ICF

Menomazioni	Disabilità	Handicap
della capacità intellettuale del linguaggio e della parola M. psicologiche	nel comportamento	nell'orientamento
auricolari	nella comunicazione	nell'indipendenza fisica
oculari	nella cura della propria persona	nella mobilità
viscerali	locomotorie	occupazionali
scheletriche	dovute all'assetto corporeo nella destrezza	nell'integrazione sociale
deturpanti	circostanziali	nell'autosufficienza economica
generalizzate, sensoriali e di altro tipo	in particolari attività	altri handicap

DALL'ICIDH ALL'ICF

Esempio:

- ✘ in base alle definizioni di cui sopra, un non vedente è una persona che soffre di una menomazione oculare che gli procura disabilità nella comunicazione e nella locomozione e comporta un handicap, nella mobilità e nella occupazione, per citare solo i principali. Quindi un unico tipo di menomazione può dar luogo a più tipi di disabilità e implicare diversi handicap.

DALL'ICIDH ALL'ICF

ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento. Dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale

- ✘ Nel 2001, l'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (*International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF*), raccomandandone l'uso negli Stati parti. L'ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista “sanitario”, ma promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. Fondamentale, dunque, la capacità di tale classificatore di descrivere tanto le capacità possedute quanto le performance possibili intervenendo sui fattori contestuali.

DALL'ICIDH ALL'ICF

- ✘ Nella prospettiva dell'ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall'interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite *fattori contestuali*) in cui essa vive. Il modello introdotto dall'ICF, bio-psico-sociale, prende dunque in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di “disabilità” come ad “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”.

DALL'ICIDH ALL'ICF

Funzioni corporee	Strutture corporee	Attività e partecipazione
mentali	del sistema nervoso	Apprendimento e applicazione della conoscenza
sensoriali e dolore	Occhio, orecchio e strutture collegate	Compiti e richieste di carattere generale
della voce e dell'eloquio	collegate alla voce e all'eloquio	Comunicazione
del sistema cardiovascolare, ematologico, immunologico e respiratorio	dei sistemi cardiovascolare, immunologico e respiratorio	Mobilità Cura della propria persona
del sistema digestivo, metabolico e endocrino	collegate al sistema digestivo, metabolico e endocrino	Vita domestica
genitourinarie e riproduttive neuromuscoloscheletriche e collegate al movimento	collegate al sistema genitourinario e riproduttivo	Interazioni e relazioni interpersonali
cute e strutture associate	collegate al movimento	Principali aree della vita
	Cute e strutture collegate	Vita di comunità, sociale e civica

DALL'ICIDH ALL'ICF

Fattori ambientali

Prodotti e tecnologia

Ambiente naturale e
cambiamenti apportati
dall'uomo all'ambiente

Supporto e relazioni

Atteggiamenti

Servizi, sistemi e politiche

DM 30 SETTEMBRE 2011

- ✘ Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.



CONCLUSIONI

Si ringrazia per l'attenzione!

Giuseppe Baldassarre

D.P.R. 31 OTTOBRE 1975 N. 970

Norme in materia di scuole aventi particolari finalità

Art. 8 – Titolo di specializzazione

- ✘ Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

